

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEL CONSIGLIO DI STATO**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Ottobre 2013**

**Atto amministrativo, invalidità.**

**Atto amministrativo, invalidità.**

**Consiglio di Stato, Sez. II, 11 ottobre 2013, n. 04227/2013 (adunanza del 12 giugno 2013 e n. affare 04771/2012). Ricorso straordinario. Pres. Falcone, Est. Rocco.**

*La tutela dell'uso della lingua slovena non si fonda nel nostro ordinamento su di una disciplina di "bilinguismo" in senso tecnico, ma impone in favore degli appartenenti alla minoranza linguistica il diritto, inteso come libertà, di utilizzare e di chiedere che venga utilizzata anche la lingua slovena in alcuni contesti specificamente individuati. L'uso della lingua slovena – detto altrimenti – è imposto dal nostro ordinamento in ambiti ben definiti ed è indefettibilmente subordinato alla previa ed espressa richiesta dell'interessato.*

*Nella specie, nessuna disposizione normativa vigente in tema di tutela dei cittadini di lingua slovena può reputarsi violata, posto che ogniqualvolta i ricorrenti hanno chiesto che gli atti a loro notificati in lingua italiana venissero forniti anche in lingua slovena, l'amministrazione ha puntualmente e tempestivamente provveduto ad inviare o consegnare la traduzione richiesta. Siffatta circostanza – quindi - non soltanto destituisce di qualsiasi fondamento le affermazioni dei ricorrenti, ma evidenzia – altresì – l'insussistenza di un loro interesse a far valere la pretesa invalidità, sotto questo profilo, di un atto, quale il decreto di occupazione d'urgenza, del quale - a richiesta - è stata tempestivamente fornita loro la traduzione in lingua slovena.*

[Link al testo parere](#)

**Militari, stato giuridico.**

**Militari, procedimento e sanzioni disciplinari.**

**Consiglio di Stato, Sez. II, 10 ottobre 2013, n. 04199/2013 (adunanza del 12 giugno 2013 e n. affare 04024/2010). Ricorso straordinario. Pres. Falcone, Est. Pollari.**

*Gli articoli 28 e 29 del codice penale militare di pace contemplano due diverse pene militari accessorie, conseguenti a determinate condanne nei confronti dei militari, la degradazione e la rimozione dal grado. La degradazione opera ex tunc e priva il militare ab origine dello status di militare, mentre la rimozione dal grado opera ex nunc, non privando il soggetto dello status di militare, collocandolo invero al livello più basso della gerarchia militare, quello di soldato semplice e quello di aviere a quest'ultimo equiparato. Ne consegue che la pena accessoria della rimozione, di per sé, non comporta la cessazione dal servizio, né può comportarla, atteso che l'articolo 9, comma 1, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, ha espunto dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente, in seguito a condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione di legge.*

*Come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 30 ottobre 1996, n. 363, la perdita del grado e la cessazione dal servizio non possono essere inflitte dal giudice penale, pur essendo consequenziali alla rimozione: esse sono irrogate dall'autorità amministrativa, con un*

*provvedimento amministrativo. Così che spetta all'amministrazione militare, valutate le risultanze del procedimento disciplinare, disporre la perdita del grado e la cessazione dal servizio continuativo, ove ne sussistano i presupposti.*

[Link al testo parere](#)